

D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N° 380.

COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI

VISTI:

la legge n.64 del 02.02.1974 concernente i provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

l'art. 20 della Legge n.741 del 10.12.1981 relativo allo snellimento di procedure di cui alla legge n°64/74

la legge regionale n.29 del 21.07.1983 "Costruzioni in zone sismiche. Deleghe e norme urbanistiche particolari" e, in particolare l'articolo 8 che delega alle Province le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche;

la legge regionale n. 29 del 04.07.1988 recante "Ulteriori deleghe alle Province delle funzioni previste dalla legge n.64 del 2.02.1974 in materia di costruzioni e snellimento delle procedure";

l'articolo 93, comma 1, lettera g) del d. lgs. n.112 del 31.03.1998 che mantiene in capo allo Stato le funzioni relative alla definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche del territorio nazionale e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

l'articolo 94, comma 2, lettera a) del d. lgs. n.112 del 31.03.1998 che attribuisce alle Regioni le funzioni per l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

il DPR n. 380 del 06.06.2001 " testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.03.2003 concernente i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (*pubblicata sul S.O. n.72 della G.U. n.105 del 8.05.2003*) e la Nota esplicativa dell'Ordinanza emanata dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.06.2003;

CONSIDERATO che:

l'art. 1 della citata Ordinanza n. 3274/03 definisce i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone di cui all'allegato 1, nonché gli allegati "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per progetto sismico dei ponti", "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegni dei terreni";

l'art. 2, comma 1 della medesima ordinanza precisa che le Regioni provvedono, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lettera a) del d.lgs n.112/1998 e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1 all'ordinanza, alla formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone

sismiche lasciando facoltà alle singole regioni, per la zona 4, di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica;

VISTA la D.G.R. n.530 del 16.5.2003 che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza n.3274/2003, ha approvato, tra l'altro, la nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Liguria, suddivisi in: zona 2 (media sismicità), zona 3 (bassa sismicità), zona 4 (bassissima sismicità);

CONSIDERATO che con la sopracitata nota esplicativa dell'O.P.C.M. n. 3274/03 la decorrenza dell'Ordinanza è indicata all'atto della pubblicazione della stessa sulla G.U. dell'8.05.2003 e che dallo stesso termine decorrono i tempi previsti dall'art. 2, per gli adempimenti di cui ai commi 2 (costruzioni in corso, progetti approvati o appaltati, norma transitoria di 18 mesi, ecc.), 3 (programmi per le verifiche di edifici strategici e sensibili, ecc.) e 4 (definizione elenco edifici, procedure per le verifiche, ecc.);

VISTI:

la successiva O.P.C.M. n.3316 del 2/10/2003, pubblicata sulla G.U. n.236 del 10.10.2003, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21.10.2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 252 del 29.10.2003), con cui ai sensi dell'articolo 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3274/2003, sono stati definiti gli elenchi delle opere di competenza statale da assoggettare a verifiche e 3 livelli di verifica tecnica;

la D.G.R. n.1384 del 7.11.2003 che in ottemperanza a quanto stabilito dall'ordinanza n. 3274/2003, ha approvato, tra l'altro, l'elenco degli edifici e delle opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché l'elenco degli edifici e delle opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

l'O.P.C.M. n. 3333 del 23.01.2004 che consente di utilizzare per 18 mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3274/03 le norme sismiche e la classificazione sismica previgente anche nei confronti degli edifici e delle opere di particolare importanza definiti negli elenchi regionali e statali allegati rispettivamente al Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21.10.03 ed alla D.G.R. n. 1384/03;

la D.G.R. n. 154 del 25.02.2004 con la quale, tra l'altro, si estende l'obbligo di progettazione antisismica nei comuni liguri in classe sismica 4;

CONSIDERATO che, in relazione all'ordinanza n. 3274/03, il Dipartimento della Protezione Civile con nota del 29.03.2004 ha chiarito che:

- dal punto di vista della relazione con gli adempimenti della legge 64/74, la zona di classe 1 corrisponde alla sismicità alta ( $S=12$ ), la zona di classe 2 corrisponde alla sismicità media ( $S=9$ ), la zona di classe 3 corrisponde alla sismicità bassa ( $S=6$ ) mentre nella zona di classe 4, di nuova introduzione, è lasciata facoltà alle regioni di imporre l'obbligo del rispetto della normativa antisismica;

- nei 18 mesi del periodo transitorio sopra definito non è necessaria la denuncia dei lavori in corso e la certificazione da parte dell'ufficio di controllo;
- la concessione della licenza d'uso di cui dall'art. 62 del D.P.R. 380/2001 potrà fare riferimento ad uno qualsiasi dei due regimi scelti da chi ha presentato il progetto;
- i lotti strutturalmente indipendenti dalle parti già realizzate vengono considerati quali nuove opere;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'articolo 93 del D.P.R. n.380/01 dispone, tra l'altro, che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico dell'edilizia, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della provincia ed inoltre stabilisce che siano le regioni a definire il contenuto minimo della progetto di costruzioni in zone sismiche;
- l'articolo 62 del stesso D.P.R. 380/01 - nel confermare sostanzialmente l'art. 18 della legge 64/74 - dispone che il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato di rispondenza dell'opera eseguita alle norme del Capo IV della medesima legge;
- l'art. 7 della l.r. 29/83 che prevede che il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, previsto dall'articolo 28 della l. 64/1974, è rilasciato soltanto nei casi in cui si sia proceduto ai controlli a campione a termini dell'articolo 6 della medesima legge regionale;
- nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione scritta (art 94 DPR. 380/01) e che tale autorizzazione, ai sensi della delega regionale prevista dalla L.r. 29/83, è sostituita dal controllo a campione effettuato dal competente ufficio provinciale;
- l'art.6 della l.r. 29/83 demanda alla Giunta Regionale, per le costruzioni in zone sismiche, il compito di individuare i criteri per la scelta del campione sia dei progetti di opere che dei lavori in corso o ultimati, da sottoporre a controllo;

RITENUTO di stabilire, in adeguamento alla nuova normativa, che :

- sino alla data del 9 novembre 2004 possano essere applicati la classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima dell'Ordinanza P.C.M. n° 3274/03;
- il contenuto minimo del progetto di costruzioni in zone sismiche sia costituito dalla relazione illustrativa del progetto, relazione di calcolo, relazione sui materiali (art. 65 comma 3/b d.p.r. 380/01), relazione sulle fondazioni, relazione geologica (d.m.ll.pp. 11.03.88 "norme tecniche sui terreni..." punto b5 comma 2), dichiarazione del collaudatore statico designato (art. 67 comma 3 d.p.r. 380/01), esaurienti elaborati grafici architettonici, esaurienti elaborati grafici strutturali;
- gli interventi di sopraelevazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 e gli interventi su edifici o opere infrastrutturali inseriti negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 1384/2003 ed al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003 pubblicato sulla G.U. n.252 del 29.10.2003 siano sottoposti prima dell'inizio dei lavori ad un controllo preventivo dei calcoli statici a cura dell'Ufficio Provinciale competente, nell'ambito della certificazione preventiva;

RITENUTO inoltre di dover:

- definire le procedure di presentazione dei progetti di costruzione in zone sismiche sulla base della nuova classificazione dei comuni;

- definire, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/83, i criteri per la scelta del campione per le costruzioni in zone sismiche, sia dei progetti di opere che dei lavori in corso o ultimati, da sottoporre a controllo a cura dei competenti uffici provinciali,

SU PROPOSTA dell'Assessore incaricato del Settore Protezione Civile ed Emergenza

## **DELIBERA**

per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate di :

1. stabilire che sino alla data del 9 novembre 2004 possano essere applicati la classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima dell'Ordinanza P.C.M. n° 3274/03;
2. stabilire che il contenuto minimo del progetto di costruzioni in zone sismiche sia costituito dalla relazione illustrativa del progetto, relazione di calcolo, relazione sui materiali (art. 65 comma 3/b d.p.r. 380/01), relazione sulle fondazioni, relazione geologica (d.m.ll.pp. 11.03.88 "norme tecniche sui terreni..." punto b5 comma 2), dichiarazione del collaudatore statico designato (art. 67 comma 3 d.p.r. 380/01), esaurienti elaborati grafici architettonici, esaurienti elaborati grafici strutturali;
3. stabilire che gli interventi di sopraelevazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 e gli interventi su edifici o opere infrastrutturali inseriti negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 1384/2003 ed al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2003 pubblicato sulla G.U. n.252 del 29.10.2003 siano sottoposti prima dell'inizio dei lavori ad un controllo preventivo dei calcoli statici a cura dell'Ufficio Provinciale competente, nell'ambito della certificazione preventiva;
4. definire le seguenti procedure di presentazione di progetti di costruzione in zone sismiche sulla base della nuova classificazione dei comuni:

per i comuni classificati in zona 2:

- tutti i progetti devono essere depositati, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, presso lo sportello unico dell'edilizia, ove costituito che entro 30 giorni provvede a trasmetterne una copia al competente ufficio tecnico della Provincia ovvero, in mancanza dello sportello unico dell'edilizia, direttamente presso il competente ufficio tecnico della provincia;
- i progetti delle nuove costruzioni inserite nell'elenco allegato alla D.G.R. n.1384 del 7.11.2003 o inserite nell'elenco dell'allegato 1 del Decreto del capo del Dipartimento della Protezione civile del 21.10.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 29.10.2003 (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti), nonché le sopraelevazioni, sono sottoposti a controllo obbligatorio ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/83;

- i progetti delle nuove costruzioni (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti), non inserite negli elenchi di cui sopra, sono sottoposti a controllo con il metodo a campione così come definito dall'art. 6 della L.R. 29/83 e dai criteri per la scelta dei campioni definiti nella presente Delibera;

per i comuni classificati in zona 3:

- tutti i progetti devono essere depositati, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, presso lo sportello unico dell'edilizia, ove costituito che entro 30 giorni provvede a trasmetterne una copia al competente ufficio tecnico della Provincia ovvero, in mancanza dello sportello unico dell'edilizia, direttamente presso il competente ufficio tecnico della provincia;
- i progetti delle nuove costruzioni inserite nell'elenco allegato alla D.G.R. n.1384 del 7.11.2003 o inserite nell'elenco dell'allegato 1 del Decreto del capo del Dipartimento della Protezione civile del 21.10.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 29.10.2003 (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti), nonché le sopraelevazioni, sono sottoposti a controllo obbligatorio ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/83;

per i comuni classificati in zona 4:

- i progetti delle nuove costruzioni inserite nell'elenco allegato alla D.G.R. n.1384 del 7 novembre 2003 o inserite nell'elenco dell'allegato 1 del Decreto del capo del Dipartimento della Protezione civile del 21 ottobre 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 29.10.2003 (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti), devono essere depositati ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, presso lo sportello unico dell'edilizia, ove costituito che entro 30 giorni provvede a trasmetterne una copia al competente ufficio tecnico della Provincia ovvero, in mancanza dello sportello unico dell'edilizia, direttamente presso il competente ufficio tecnico della provincia;

5. definire, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/83, i seguenti criteri per la scelta del campione per le costruzioni in zone sismiche, sia dei progetti di opere che dei lavori in corso o ultimati, da sottoporre a controllo a cura dei competenti uffici provinciali:

- il controllo viene effettuato su un unico campione formato dai progetti depositati e da un campione formato dalle opere in corso;
- ogni campionatura viene quantificata almeno nel 3% delle denunce presentate ovvero almeno in 10 unità;
- il campione relativo ai progetti depositati viene determinato bimestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei due mesi antecedenti;
- il campione relativo alle opere in corso viene determinato semestralmente mediante estrazione fra i depositi presentati nei tre bimestri antecedenti;
- per la Provincia di Imperia, allo scopo di non ridurre eccessivamente la probabilità di estrazione per le costruzioni da realizzarsi nei comuni minori, sono operanti due ambiti territoriali distinti, uno interessante i comuni di Imperia e Sanremo e l'altro i restanti comuni classificati; il campione viene quantificato almeno nel 3% delle denunce presentate, ovvero almeno in 10 unità per ciascuno dei due ambiti territoriali;

6. trasmettere il presente atto agli enti locali ed alle amministrazioni provinciali della Liguria;
7. trasmettere il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione.